

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

### 44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente ANDREATTA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio» (2884)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag. 2, 4, 7 e passim*  
ABIS (DC), relatore alla Commissione ..... 4, 7,  
8 e *passim*  
BOLLINI (Com.-PDS) ..... 4, 7, 8 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 12,50.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio» (2884)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

*(Concorsi pronostici)*

1. Le riscossioni dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla Regione siciliana. Vengono altresì versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del giuoco.

2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non è stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato di spesa obbligatoria.

**È approvato.**

**Art. 2.**

*(Fondo per la protezione civile)*

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento

previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, quali sono definiti dalla legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorchè non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento, immediatamente utilizzabili, da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sulle economie di spesa, sulla perenzione amministrativa, sui limiti di somma e sul controllo preventivo.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituirsi ai sensi del predetto comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sopprimere le parole: «immediatamente utilizzabili» e: «sulle economie di spese, sulla perenzione amministrativa».*

2.3

IL RELATORE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e sul controllo preventivo» e aggiungere infine il seguente periodo: «Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente».*

2.4

IL RELATORE

ABIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho presentato gli emendamenti 2.3 e 2.4 volti a prevedere che gli ordini di

accreditamento debbano essere estinti entro l'esercizio susseguente a quello di emissione. Alcune questioni di fondo sono ancora irrisolte, altre meritano una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BOLLINI. Vorrei esprimere il mio voto favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

*(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)*

1. I mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo» di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al soppresso Fondo speciale per la cooperazione, le entrate di cui al comma 4 e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di soppressione del Fondo medesimo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del predetto Fondo speciale per la cooperazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al comma 1.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla quale vengono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: «del Fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

2) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *Fondo speciale.* - 1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità»;

c) all'articolo 15:

1) al comma 1, sono soppresse le parole: «applicando per quanto compatibile l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ragionerie centrali» sono soppresse le restanti parole;

3) al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo»;

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni

compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri cui sono affluiti i mezzi finanziari già destinati al «Fondo speciale per la cooperazione e lo sviluppo»;

5) il comma 10 è soppresso;

d) all'articolo 32, al comma 1, le parole: «del Fondo speciale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo»;

e) all'articolo 37:

1) il comma 3 è soppresso;

2) al comma 4, le parole: «sul Fondo di cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'apposita rubrica» ed è soppresso l'ultimo periodo.

5. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

6. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere.

7. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, lettera b), sostituire, nel titolo dell'articolo 14 ivi richiamato, le parole: «Fondo speciale» con le altre: «Disponibilità finanziarie».*

3.1

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) Il comma 1 è così sostituito: "1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge"».*

3.2

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo» con le altre: «dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'articolo 3, comma 1».*

3.3

IL RELATORE

ABIS, relatore alla Commissione. L'articolo 3 affronta uno dei punti fondamentali del provvedimento, in materia di cooperazione allo

sviluppo, e vorrei ricordare come il disegno di legge n. 3004-B disciplini la medesima materia, intendendo riportare tale questione alla gestione fuori bilancio. Viceversa, in questa sede, intendiamo portarla all'interno del bilancio e quindi esiste un contrasto tra le due impostazioni.

Abbiamo tempi molto ristretti per la discussione della legge finanziaria e dei provvedimenti di accompagnamento; se noi non modificheremo il disegno di legge n. 3004-B, rinviandolo alla Camera solo per una modificazione del testo attinente a questa materia, deve risultare chiaro che la volontà della Commissione non è di mantenerla come gestione fuori bilancio ma di riportarla all'interno del bilancio. In tal modo il testo potrà non essere modificato in quanto il provvedimento in titolo sarà presumibilmente approvato definitivamente dopo che lo stesso disegno di legge n. 3004-B sarà stato tradotto in legge.

La nostra volontà è di eliminare le gestioni fuori bilancio del fondo per la cooperazione allo sviluppo ma, poichè desideriamo mantenere questo testo, abbiamo presentato gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 volti ad introdurre modifiche di carattere formale.

BOLLINI. Signor Presidente, la legge a cui ci si riferisce nell'articolo 3 è la numero 49. Io ho avuto degli avvertimenti di stare attenti a non ostacolare il funzionamento dei clienti che svolgono questa attività con l'introduzione di norme relative alla contabilità generale che possano intralciare lo svolgimento ed il corretto funzionamento di queste attività. Altrimenti queste associazioni avrebbero difficoltà a mantenere i contratti che sono già stati stipulati o lo saranno; sono state proposte delle integrazioni e delle modifiche. Credo che questi dati siano stati recepiti dagli estensori della norma e ritengo perciò che sia opportuno su tutta la materia un accantonamento per verificare se le proposte in esame creino o meno problemi all'attività del Fondo.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Qui vi è un riferimento alla legge n. 49, che ha delle sue limitazioni. Il discorso generale sulle motivazioni lo abbiamo già fatto prima ed ho già detto che a mio giudizio il Fondo è da eliminare e da riportare all'interno del bilancio senza creare fastidi nella gestione. Si propone quindi di modificare qualcosa dell'articolo per facilitare questa gestione e non per modificarne la funzionalità. Questo è il motivo dei miei emendamenti all'articolo 3.

BOLLINI. Signor Presidente, malgrado le spiegazioni fornite dal relatore insisto nella mia richiesta di accantonamento dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione l'accantonamento degli emendamenti 3.1 e 3.2.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

## Art. 4.

*(Riserva Fondo Lire UNRRA)*

1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il conseguimento dei fini della Riserva.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonchè i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne una composizione coerente con i fini predetti».

4.1

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.1 prevede forme di regolamentazione della gestione della riserva.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei suggerire una modificazione del testo dell'emendamento presentato dal relatore, con il quale si suggerisce una soluzione che non mi sembra troppo chiara. La «composizione coerente con i fini predetti» nasce da una situazione di fatto dove questa coerenza non esiste, almeno per una certa parte. La incoerenza della gestione di questa parte della riserva nasce dal fatto che esiste una parte del patrimonio immobiliare e azionario che non è coerente; per tali motivi ritengo che dovremmo essere molto chiari, poichè il patrimonio dev'essere utilizzato secondo i fini stabiliti del fondo. La modifica che propongo deve chiarire che bisogna escludere formalmente la titolarità di immobili e di azioni.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che la versione da me proposta sia più aderente alla finalità di rendere più trasparente le modalità di gestione della riserva.

PRESIDENTE. Propongo di non fare riferimento alla composizione del patrimonio, bensì solo alla sua coerenza con i fini costituzionali.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo. Modifico in tal senso il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore, nel testo riformulato, che così recita:

*Aggiungere il seguente comma:*

«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti le modalità per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonché i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti».

4.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli successivi.

#### Art. 5.

*(Distribuzione di carte d'identità ai comuni)*

1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identità i comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con imputazione al capitolo 3484 «Entrate eventuali e diverse del Provveditorato generale dello Stato» del bilancio dell'entrata dello Stato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

*(Tasse dei concorsi a segretario comunale e provinciale)*

1. A decorrere dalla data di soppressione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata sono versate all'ente locale, nell'interesse del quale è indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da esso sostenute.

2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi riguardanti più sedi sono versate dai concorrenti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo gli enti locali interessati all'assegnazione dei segretari versano le quote di spesa non coperte dalla predetta tassa,

sulla base della ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Proventi dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni)*

1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli enti locali in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'articolo 25, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e all'articolo 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché all'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

2. Le disponibilità delle soppresse gestioni fuori bilancio istituite ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Attività di protezione sociale)*

1. I beni patrimoniali appartenenti alle cessate gestioni fuori bilancio del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente, al comma 12 dell'articolo 13 e al comma 6 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.

2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le consistenze di tali apporti e le relative norme d'uso.

4. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole: «appartenenti alle» con le altre: «già di pertinenza delle».*

8.1

IL RELATORE

*Al comma 3 sopprimere le parole: «i mezzi».*

8.2

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, con esclusione di qualsiasi contribuzione finanziaria».*

8.3

IL RELATORE

*Al comma 3, nell'ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: «le consistenze», le altre: «ed il valore» e sostituire la parola: «e» con la seguente: «nonchè».*

8.4

IL RELATORE

*Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La gestione convenzionata delle attività di cui al periodo precedente dev'essere condotta nel rispetto del criterio dell'autosufficienza finanziaria dal bilancio dello Stato».*

8.5

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione.* Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, si tratta di un emendamento di forma.

L'emendamento 8.2 si propone di sopprimere le parole «i mezzi», perchè la volontà che vorrei esprimere è che abbiano i sussidi, ma non abbiano i mezzi in denaro, e non ci sia la possibilità di dare soldi. Si tratta di rendere chiaro che non si possono dare anche soldi. La stessa *ratio* è anche alla base dell'emendamento 8.3. Gli emendamenti 8.4 e 8.5 si illustrano da sè.

BOLLINI. Ho delle perplessità per quanto riguarda l'articolo 8 che, mi sembra di capire, vuole che si diano in uso tutti i beni che si hanno. Poi naturalmente si creano degli organismi gestori che hanno proprio personale e tutto questo dovrebbe essere gestito col criterio della autosufficienza. Io non so se questo risolve la questione delle gestioni fuori bilancio. Certo, secondo me complica un po' la gestione di questi servizi, che sono largamente finanziati con i soldi della Difesa.

PRESIDENTE. Quello che non si accetta, ed è quello che vogliono rimarcare gli emendamenti all'articolo 8, è che lo Stato assuma delle responsabilità se la gestione va in *deficit*; si dà cioè un contributo *a priori* per ogni pasto, però la gestione deve essere autonoma; gli errori di gestione non devono essere caricati sullo Stato.

BOLLINI. Si deve però poi anche decidere chi fissa la tariffa del buono pasto; mi sembra invece che al comma 4 la possibilità di fare la convenzione a terzi non sia accettabile. Questo però non si riferisce solo alle mense, ma anche ai circoli, ai bar, alle case di cura. Abbiamo i bar, le case di cura, le varie assistenze e non saprei dire se in tal modo si risolverà la questione.

Ero partito dall'idea di ricondurre questa gestione nel bilancio e non dall'idea di discutere le gestioni stesse o di impedire il loro funzionamento; viceversa, mi proponevo il tentativo di introdurre elementi di razionalità e di trasparenza. Infatti, esistono molti elementi non chiari per quanto riguarda i servizi per gli ufficiali in quanto essi sono al tempo stesso i responsabili, i finanziatori, i controllori, i gestori e gli amministratori: nessuno può mettervi mano, altrimenti si violano segreti «militari». Questo non mi piace, ma ritengo che sia un servizio che deve essere funzionante.

ABIS, *relatore alla Commissione.* Ritengo che questo non sia un punto indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi che si prefiggeva la legge.

PRESIDENTE. Vorrei suggerire alla Commissione di rendere facoltativa la concessione di cui al comma 3, di modo che sia possibile

anche la gestione diretta. La possibilità di affidare la gestione anche ai privati introduce un elemento competitivo che finora manca.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che, se il problema riguarda l'autofinanziamento, il suggerimento del presidente Andreatta non risolve la questione. Ci sta venendo il dubbio se inserire o meno questa limitazione, volta a non erogare mezzi finanziari in caso di bisogno. Ritengo che dobbiamo ripristinare i mezzi; pertanto, mi sembra opportuno ritirare il mio emendamento 8.5.

PRESIDENTE. Dev'essere chiaro che la gestione deve essere in equilibrio e dopo - come accade per le Ferrovie - si integreranno i prezzi e le tariffe della gestione con un contributo. Non si dà un contributo in relazione ad una gestione che non funziona. Se si prende in appalto questo servizio, dev'essere chiaro che l'appalto sottoscritto va gestito in autonomia finanziaria. Può darsi che, ai fini dell'attività di assistenza o tenendo conto che queste persone devono svolgere servizi fuori casa e così via, sia necessario integrare il costo del pasto, del circolo, eccetera, ma la gestione dev'essere sempre in equilibrio; non devono esserci titoli per ottenere dallo Stato mezzi ad integrazione della loro incapacità di gestione. Per questi motivi, ero favorevole alla linea proposta dal senatore Bollini. In questa sede non possiamo esprimere un giudizio di plausibilità, ma ritengo che l'articolo 8 possa essere approvato con gli emendamenti presentati dal relatore Abis.

ABIS, *relatore alla Commissione*. Nel momento in cui ho formulato i miei emendamenti non mi ero posto il problema che adesso ha esposto il collega Bollini. Si prevedevano facilitazioni in quanto si fornivano mezzi, personale e locali di modo che potevano essere mantenuti prezzi molto competitivi. Tuttavia, se i prezzi che si praticano sono, malgrado le agevolazioni, al di sotto della norma poichè ormai per queste categorie di persone rappresentano un beneficio che già hanno, noi lo elimineremmo togliendo la partecipazione finanziaria che non è poi particolarmente onerosa per lo Stato.

Il valore delle convenzioni è fissato ma bisogna chiarire quale sia il contributo, ad esempio del pasto: il pasto costa meno in quanto non ci sono costi di gestione.

BOLLINI. Per le altre questioni abbiamo stabilito una procedura amministrativa per l'ingresso nella gestione di bilancio mentre in questo caso stiamo intervenendo nella gestione e non so come la Difesa interpreterà questa nostra intromissione.

Per quanto riguarda i criteri di una gestione convenzionata, gestita anche da privati, la questione non si pone, nel senso che, fornendo i servizi, le attrezzature e i locali, il gestore può fissare un certo prezzo per quel determinato servizio. Ma questo rende trasparente la gestione possibilmente sotto un controllo economico, creando concorrenza; ma quando esiste l'autosufficienza finanziaria c'è un riferimento alla gestione. Gli ufficiali alle loro mense pagano un prezzo molto inferiore a quello di mercato: non voglio che l'ufficiale riceva di meno, ma voglio

che la differenza del prezzo tra quello che egli deve pagare alla mensa e quello che pagava prima sia rimborsata attraverso altre forme. Non desidero dare un contributo a causa di una gestione malfatta che fa pesare oneri inaccettabili.

ABIS, *relatore alla Commissione*. In questo momento quasi tutti i circoli hanno una gestione diretta; in futuro potrebbero organizzarsi meglio se gestiti da *ex* appartenenti o da professionisti. Alcuni circoli hanno impianti sportivi oltre che le mense; per la gestione posso accettare questo discorso, ma gli investimenti necessari per ripristinare gli impianti o altro, se si restringerà il discorso alla non erogazione, probabilmente non si potranno fare.

Se poi invece tutto questo cade ed entriamo nell'ordine di idee diverso di fare in questo caso quello che abbiamo fatto per tutto il resto, cioè evidenziare solo il bilancio e rendere chiare e trasparenti le spese che si fanno, mantenendo quelle che sono le prerogative che hanno avuto fino ad oggi, il testo del Governo è sufficiente; non c'è bisogno di nessun tipo di modificazione. Noi volevamo introdurre qualcosa in più per regolamentare un tipo di discorso che può darsi non vada regolato in questa misura. Perciò, se vi sono timori circa le ripercussioni sul prezzo delle prestazioni, riterrei più opportuno ritirare gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.5.

PRESIDENTE. Per consentire un momento di riflessione e di approfondimento, propongo alla Commissione di accantonare la discussione degli emendamenti all'articolo 8.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli successivi.

#### Art. 9.

##### *(Contabilità speciali dell'ANAS)*

1. Nel bilancio di previsione dell'ANAS sono istituiti appositi capitoli di entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria sulle contabilità speciali previste, per ciascun ufficio compartimentale della viabilità, dall'articolo 31, commi quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché quelle previste dall'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51.

2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che affluisce ai predetti capitoli di entrata, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei fini di cui alle norme richiamate nel comma 1.

**È approvato.**

## Art. 10.

*(Fondi amministrati dal Ministero dell'industria,  
del commercio e dell'artigianato)*

1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui predetti capitoli di spesa sono iscritte le autorizzazioni di spesa che prevedono conferimenti a favore dei fondi di cui al comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei fondi e della contabilità speciale di cui al comma 1.

3. Le somme non utilizzate di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono mantenute in bilancio e possono essere impegnate fino ad esaurimento delle attività connesse all'erogazione delle agevolazioni finanziarie poste a carico, sulla base delle vigenti disposizioni, del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

5. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

ABIS, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento propone la soppressione del comma 3, in quanto a questo punto esso risulta inutile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli successivi.

#### Art. 11.

##### *(Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)*

1. A seguito della soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti il Fondo contributi per le spese relative ad ispezioni ordinarie alle cooperative, istituito in esecuzione del disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento degli istituti di patronato ed assistenza sociale operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di cui all'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e, al fine di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli della spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai sopraindicati capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui predetti capitoli di entrata e di spesa.

3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

**È approvato.**

Art. 12.

*(Ministero dei lavori pubblici).*

1. Il quinto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

«Le spese per il funzionamento della commissione sono anticipate dai ricorrenti, i quali verseranno in un apposito capitolo di entrata, all'uopo istituito, le somme che saranno determinate dal presidente della commissione in rapporto alle entità dei compensi richiesti. Dette somme saranno riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, a un capitolo di spesa del Ministero dei lavori pubblici».

**È approvato.**

Art. 13.

*(Istituto superiore di sanità)*

1. Le somme destinate all'Istituto superiore di sanità in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, mediante decreti del Ministro del tesoro, ai correlativi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, rubrica 21 - Istituto superiore di sanità, per le finalità di cui al quarto comma del citato articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

2. Le somme iscritte nel capitolo di spesa di cui al comma 1 e nei capitoli 4550 e 8222 per il corrente esercizio e per quelli successivi, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

3. Le disponibilità risultanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel conto infruttifero di tesoreria n. 1279, intestato a: «Istituto superiore di sanità», affluiscono all'entrata del bilancio statale, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità.

4. Per le spese relative all'attività di cui all'articolo 2, commi terzo e quarto, della legge 7 agosto 1973, n. 519, all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati.

**È approvato.**

## Art. 14.

*(Agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati)*

1. Le disponibilità esistenti alla data di soppressione della contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 15 maggio 1986, n. 192, sono versate ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad un capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente le spese relative all'attuazione della citata legge.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

14.1

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento si propone di sopprimere l'articolo, in conseguenza del fatto che la gestione interessata scadrà il 31 dicembre 1991.

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

## Art. 15.

*(Debito pubblico)*

1. Per le operazioni relative al servizio previsto dall'articolo 83 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, il cassiere rende il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

15.1

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. Su questo articolo abbiamo già fatto una lunga discussione perchè queste cose sono già previste da

norme generali, quindi non c'era bisogno di ripeterle ulteriormente. D'altra parte, questo articolo è destinato a restare superfluo dopo le modifiche legislative sulla struttura del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che questo obbligo che deriva dall'articolo 83 del testo unico esista comunque. In questo senso sembrerebbe superflua la norma.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

*(Gestioni commissariali governative  
che esercitano pubblici servizi di trasporto)*

1. I proventi del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle gestioni commissariali governative di cui all'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la integrazione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

2. Il commissario governativo rende il conto della sua gestione. Detto conto, corredato della relazione del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti ed è successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale, che ne curerà, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.

3. Alle aperture di credito a favore dei commissari governativi disposte dal Ministero dei trasporti sul capitolo di cui al comma 1, nonchè sul capitolo 1653 dello stato di previsione del predetto Dicastero, non si applica il limite di cui all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole da: «sono versati» a: «trasporti» con le seguenti: «affluiscono ai rispettivi bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio».*

16.1

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il commissario governativo presenta il rendiconto annuale della gestione nelle forme e con le modalità stabilite ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

*Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: «conto», con l'altra: «rendiconto».*

16.3

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 3.*

16.2

IL RELATORE

ABIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato tre emendamenti all'articolo 16. Ritengo che gli incassi non coprano che in minima parte le spese di gestione e vanno semplicemente contabilizzati, altrimenti tutto rientrerà nel conteggio del bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

**È approvato.**

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 14,05.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOT.TSA MARISA NUDDA